

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3311

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(ANDREOTTI)

Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane

Seduta dell'11 luglio 1966

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, la Cassa per il credito alle imprese artigiane istituita con decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato, 15 dicembre 1947, n. 1418, e trasformata nella sua struttura operativa e nelle sue finalità dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 (Capo VI) e successive integrazioni, ha lo scopo di integrare — attraverso il risconto — le disponibilità finanziarie impiegate dagli istituti di credito primari in operazioni creditizie alle imprese artigiane per l'impianto, l'ammodernamento e l'ampliamento dei laboratori, compreso l'acquisto di macchine e di attrezzi, nonché per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti necessari in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione delle imprese stesse.

Per il conseguimento dei suoi fini alla Cassa è stato assegnato, complessivamente, con diversi provvedimenti legislativi, un fondo di dotazione di lire 45,5 miliardi, di cui 45,250 milioni versati dallo Stato e 250 milioni dagli istituti di credito.

La legge 25 luglio 1952, n. 949, Capo VI, recante « Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione », ha istituito presso la Cassartigiana un fondo di lire 1.500 milioni per il concorso statale nel

pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane effettuate dagli istituti e aziende di credito.

Tale contributo assiste sia i finanziamenti effettuati dagli istituti predetti e riscontati presso la Cassartigiana, sia i finanziamenti che gli istituti stessi effettuano con fondi propri.

Con diversi provvedimenti legislativi a detto fondo per il concorso statale in conto interessi, sono stati destinati, poi, ulteriori somme statali per l'importo di lire 17.400 milioni, nonché il dividendo annuo spettante allo Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione dell'Ente e l'80 per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.

Detti mezzi hanno consentito alla Cassartigiana di assistere con contributo in conto interessi, al 31 dicembre 1965, n. 103.208 operazioni di finanziamento per l'importo di lire 265.424 milioni, di cui n. 39.961 per lire 92.945 milioni ammesse anche al risconto.

Mentre la Cassa in questione, con l'aumento del fondo di dotazione da lire 15,5 a 45,5 milioni di lire disposto con legge 5 luglio 1964, n. 619, è ora, in grado di integrare, attraverso il risconto, le disponibilità impiegate

dagli Istituti di credito in operazioni agli artigiani, non ha, d'altra parte, adeguati fondi per la concessione del contributo.

È per questo motivo che il Governo ritiene opportuno facilitare ulteriormente la concessione del credito artigiano, assegnando con il disegno di legge che si presenta per l'approvazione nuovi mezzi finanziari al fondo per il concorso statale in conto interessi.

L'articolo 1 del disegno di legge dispone l'assegnazione da parte dello Stato, al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, della somma di lire 7.750 milioni ripartite in sette esercizi finanziari dal 1965 al 1971.

Con l'articolo 2 del disegno di legge, tenuto conto che per effetto delle mutevoli esigenze dell'economia, spesso si rende necessaria una revisione dei tassi di interesse, si attribuisce al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio la determinazione dei tassi da praticare sulle operazioni di credito artigiano. Ciò anche al fine di consentire l'applicazione di tassi differenziati, in relazione alle necessità di sviluppo delle diverse Regioni e nella considerazione che il rendimento medio delle aziende artigiane non è uniforme in tutto il territorio nazionale.

Con l'articolo 3 del provvedimento vengono indicati i mezzi per la copertura della nuova spesa.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono conferite ulteriori assegnazioni di lire 3.800 milioni nell'esercizio 1965, di lire 1.200 milioni nell'esercizio 1966, di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi 1967, 1968 e 1969, di lire 550 milioni nell'esercizio 1970 e di lire 1.300 milioni nell'esercizio 1971.

ART. 2.

I tassi di interesse da applicare alle varie forme di operazioni a favore delle imprese artigiane sono stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio sentito il Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, tenendo presenti le esigenze prioritarie delle imprese organizzate in forma cooperativa e delle imprese localizzate nel Mezzogiorno.

ART. 3.

Le somme previste dall'articolo 1 della presente legge sono stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

All'onere di lire 3.800 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nello esercizio 1965 ed a quello di lire 1.200 milioni per l'esercizio 1966, si provvede a carico dei fondi destinati a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente, al Capitolo 5381 per l'anno finanziario 1965 ed al corrispondente Capitolo per l'esercizio 1966.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.